



*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE*  
*SEGRETERIA TECNICA SERVIZIO ISPETTIVO*

*Relazione triennale sulle tematiche e problematiche emergenti*  
*aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021*

Roma, 30 novembre 2021



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

## **Introduzione**

L'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione", nel riproporre le medesime disposizioni<sup>1</sup> relative al corpo ispettivo presenti nel regolamento previgente<sup>2</sup>, dispone altresì che "con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva"<sup>3</sup>. Nelle more dell'emanazione del nuovo atto d'indirizzo, e in previsione della successiva redazione del Piano ispettivo triennale, la presente relazione evidenzia, dal punto di osservazione del servizio ispettivo tecnico, tematiche e problematiche emergenti nel triennio trascorso dall'emanazione del precedente "Atto di indirizzo per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica"<sup>4</sup>. Avendo la scrivente ricevuto l'incarico di Coordinatrice del servizio ispettivo il 14 maggio 2020, per la stesura ha consultato il dottor Ettore Acerra, che l'ha preceduta nel ruolo; sono stati inoltre sentiti i coordinatori regionali, per acquisire le osservazioni dei dirigenti tecnici operanti sui territori.

Il triennio di riferimento è stato caratterizzato sul piano ordinamentale dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dunque dalle innovazioni con essi introdotte, nonché da altri provvedimenti normativi cui si farà cenno di seguito; su un altro e diverso piano, gli ultimi due anni scolastici hanno fortemente risentito della situazione determinata dall'emergenza pandemica del SARS COV 2, che non cessa di produrre i suoi effetti anche nell'anno in corso.

Facendo specifico riferimento alle principali novità normative che comportano e comporteranno un coinvolgimento del servizio ispettivo, nell'anno scolastico 2018/2019 ha

---

<sup>1</sup> Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali.

<sup>2</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98.

<sup>3</sup> L'articolo 4 comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del ministero dell'istruzione" riporta nuovamente la previsione di cui all'articolo 8 del dPCM 166/2020 relativa al decreto del Ministro con il quale devono essere determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva. Al comma 2 il decreto definisce quattro grandi ambiti di intervento entro i quali sono ricondotti i compiti e le attività spettanti ai dirigenti tecnici: ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, si stabilisce che i dirigenti con funzione tecnico-ispettiva svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti macroaree:

- sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi
- supporto al processo di valutazione e autovalutazione
- supporto tecnico-didattico-pedagogico
- funzione ispettiva e supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'amministrazione.

<sup>4</sup> Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2017, n. 1046; esso prevede che il Coordinatore nazionale predisponga una Relazione triennale sulle tematiche e problematiche emergenti, da trasmettere per esame al Ministro per il tramite del Capo Dipartimento.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

preso avvio la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale<sup>5</sup> con la formazione delle classi prime di nuovo ordinamento; l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si è svolto con le nuove modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62<sup>6</sup>; è stato promosso il Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado<sup>7</sup>. I successivi due anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021, pur fortemente condizionati dall'esplosione della pandemia, sono stati comunque caratterizzati da significative novità quali l'introduzione dell'insegnamento di educazione civica<sup>8</sup>, l'approvazione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei"<sup>9</sup>, la nuova modalità di valutazione nella scuola primaria<sup>10</sup>, l'introduzione del Curriculum dello studente<sup>11</sup>.

Sul versante delle conseguenze della pandemia, è del tutto evidente che questa ha avuto una forte ricaduta sull'attività ordinaria delle istituzioni scolastiche costrette, in particolare nel secondo ciclo e in modo più o meno intenso nei diversi territori, a interrompere le lezioni in presenza per lunghi periodi. Si è sviluppato un ampio dibattito relativo all'impatto della didattica digitale a distanza sull'attività di insegnamento dei docenti e sugli apprendimenti degli studenti; un impatto sia emotivo che cognitivo che, se da un lato ha comportato innovazioni positive nel campo dell'approccio didattico, dall'altro ha determinato situazioni di disorientamento e di stress e ha avuto evidenti ricadute in termini di povertà educativa. Gli esiti delle prove nazionali INVALSI 2021 hanno fotografato una realtà fortemente problematica; come sottolinea Roberto Ricci: "In estrema sintesi si potrebbe dire che la scuola primaria riesce a mantenere livelli di risultato simili a quelli del 2019, mentre la scuola secondaria di primo grado mostra un calo rilevante dei risultati di Italiano e Matematica rispetto al periodo precedente alla pandemia. I risultati di Italiano e Matematica dell'ultimo

---

<sup>5</sup> Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

<sup>6</sup> Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

<sup>7</sup> Decreto dipartimentale 18 ottobre 2017, n. 820.

<sup>8</sup> Legge 20 agosto 2019, n. 92 e relative Linee guida.

<sup>9</sup> Previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" e approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo.

<sup>10</sup> L'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 4 dicembre 2020, n. 172 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sia espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.

<sup>11</sup> Introdotto dalla Legge 107/2015, disciplinato dal Decreto legislativo 62/2017, adottato con Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2020, n. 88, il Curriculum è stato utilizzato per la prima volta nel corso dell'esame di Stato del 2021.

Andrebbe ricordato in questa sede anche il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 che ha definito le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i nuovi modelli di piano educativo individualizzato (PEI); tuttavia, il DI n. 182/2020 è stato annullato dalla sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 del TAR Lazio.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

anno della scuola secondaria di secondo grado sono ancora più preoccupanti e richiedono un'attenta riflessione per cercare piste di recupero e di miglioramento<sup>12</sup>. La situazione emergenziale ha inoltre condizionato diverse attività nelle quali è ordinariamente impegnato il corpo ispettivo, come meglio si vedrà nell'esame delle varie tematiche.

Da ultimo occorre sottolineare che nel corso di questi tre anni la consistenza numerica dei dirigenti tecnici si è drasticamente ridotta, giungendo a contare al momento non più di una trentina di ispettori di ruolo a livello nazionale, affiancati nelle loro funzioni da quasi una settantina di dirigenti tecnici con contratti a tempo determinato, peraltro generalmente in scadenza nel corrente anno 2021 (per i quali si auspica la proroga dei contratti per almeno un ulteriore anno). L'avvio della procedura selettiva<sup>13</sup>, alla luce di quanto sopra osservato, è sempre più urgente<sup>14</sup>.

È infatti appena il caso di ricordare che l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro, che individua le priorità politiche che orienteranno l'azione del Ministero per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024<sup>15</sup>, prevede espressamente, nell'ambito del sesto obiettivo *Rilanciare l'autonomia scolastica e valorizzare il sistema nazionale di valutazione*: "Occorre promuovere e potenziare l'attività di valutazione delle scuole, dei dirigenti scolastici e del personale docente, valorizzandone gli esiti, anche a supporto del processo di sviluppo dell'autonomia scolastica.

---

<sup>12</sup> Roberto Ricci, *Primi risultati delle prove INVALSI 2021*, in Scuola7 n. 244 del 18/07/2021.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159) "Il Ministero (...) è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove (59) dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette (87) dirigenti tecnici".

L'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede: "Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'Università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi". Il termine del 31 dicembre 2020 è stato poi prorogato al 31 dicembre 2021.

<sup>14</sup> Il citato decreto-legge 9 gennaio 2020 recava uno specifico articolo, il 3 bis, dedicato alla "Funzione dirigenziale tecnica". Tale articolo prevedeva, al comma 1, l'emanazione di un regolamento con il quale sarebbe stata riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi. Al previsto regolamento era inoltre affidata la disciplina delle modalità e delle procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami. L'articolo 3 bis è stato poi abrogato dall'articolo 58 comma 2 a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

La questione relativa alle modalità di reclutamento dei dirigenti tecnici è stata risolta recentemente dall'articolo 58 della legge 23 luglio 2021, n. 106 (Sostegni bis), che ha apportato sostanziali modifiche agli articoli 419 e seguenti del Testo Unico (D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

<sup>15</sup> L'Atto di indirizzo definisce tali priorità in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria, in particolare con il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021, con le azioni definite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals-SDGs) definiti dall'ONU con l'Agenda 2030, con il quadro regolatorio applicabile al Sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché con la vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni pubbliche.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

A tal fine, è importante dare avvio ad un processo di revisione e rafforzamento del Sistema nazionale di valutazione, quale strumento di accompagnamento delle istituzioni scolastiche, nell'ottica di un impegno costantemente orientato al miglioramento della qualità della propria offerta formativa. Tale obiettivo verrà raggiunto anche attraverso il potenziamento del contingente del corpo ispettivo”.

\*

I dirigenti tecnici, come specificato nell'Atto di indirizzo:

- svolgono una specifica funzione nella realizzazione e nello sviluppo del sistema nazionale di valutazione;
- assicurano un supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'Amministrazione;
- offrono supporto, assistenza e consulenza alle scuole autonome;
- operano una funzione di raccordo tra l'Amministrazione centrale e periferica e le scuole autonome;
- partecipano a gruppi di lavoro e organismi tecnici, collaborando per l'efficace attuazione delle misure previste nel PNSD e nel PON;
- predispongono le prove d'esame conclusive del secondo ciclo di istruzione, assicurando l'assistenza alle scuole e la vigilanza in occasione degli esami di Stato;
- effettuano il monitoraggio, il controllo e la verifica dei requisiti delle scuole paritarie;
- collaborano alla realizzazione della formazione in servizio del personale della scuola;
- offrono supporto tecnico ad attività progettuali di ambito territoriale, nazionale e internazionale;
- effettuano accertamenti ispettivi.

Di seguito si esamineranno le principali tematiche e problematiche afferenti alle aree di intervento del Servizio ispettivo tecnico, evidenziatesi nel corso degli ultimi tre anni scolastici nell'esercizio delle funzioni sopra elencate.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

## **Tematiche e problematiche emergenti**

### *1.§ Attività del Sistema Nazionale di Valutazione*

#### *1.1) Valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche*

L'attività del Sistema Nazionale di Valutazione<sup>16</sup>, con le visite alle istituzioni scolastiche, ha subito una inevitabile battuta d'arresto nelle due annualità contrassegnate dalla pandemia; le ultime visite dei Nuclei di valutazione esterna alle istituzioni scolastiche si svolse nel 2019. Nel corso di tale ultima tornata di visite i dirigenti tecnici hanno, come già nelle precedenti, fornito supporto al processo di autovalutazione d'istituto in vista del conseguimento degli obiettivi di miglioramento a seguito dell'autovalutazione e della valutazione esterna; hanno inoltre sostenuto le scuole nella fase della rendicontazione sociale (da pubblicare a cura delle istituzioni scolastiche sul portale "Scuola in chiaro" entro dicembre 2019). La ricaduta della valutazione esterna è stata generalmente valutata dalle istituzioni scolastiche destinatarie in modo ampiamente positivo, come occasione di confronto e di formazione professionale ma anche come segnale di vicinanza dell'amministrazione centrale alle realtà operanti nei territori, anche se si deve sottolineare che il numero di scuole coinvolte nel processo è ancora esiguo.

Con l'a.s. 2019/2020 è iniziato il nuovo triennio del Sistema nazionale di valutazione, e all'inizio dell'anno le istituzioni scolastiche hanno avuto la possibilità di allineare i documenti strategici e di rivedere e ridefinire le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del PTOF. Con la nota 19 maggio 2020, n. 7851, il ministero, preso atto del fatto che l'emergenza epidemiologica e le connesse disposizioni per fronteggiarla (sospensione delle attività didattiche in presenza, introduzione della didattica a distanza) hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e sui processi gestionali ed organizzativi, facendo di fatto mancare le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all'offerta formativa dell'istituto inizialmente progettati, ha fornito alle scuole nuove indicazioni per la revisione dei documenti strategici a partire dall'auspicata ripresa<sup>17</sup>. Nel frattempo, sono intervenute altre novità.

È stata sviluppata, a cura dell'Invalsi, la sperimentazione del RAV CPIA, con l'elaborazione di un format di RAV per i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) sulla base di un modello molto simile, nella struttura, a quello usato dalle scuole del I e del II ciclo, che

---

<sup>16</sup> Il Servizio ispettivo tecnico concorre, secondo l'Atto di indirizzo, nel quadro delle norme generali sull'istruzione e formazione, a realizzare le finalità e le strategie di innovazione del Sistema nazionale di istruzione e formazione; concorre, inoltre, a realizzare gli obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione coordinando i Nuclei di valutazione esterna e partecipa direttamente al processo di valutazione dei dirigenti scolastici, come definito dalla Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36.

<sup>17</sup> Tali indicazioni sono state ulteriormente dettagliate con la nota 28 settembre 2020, n. 17377, che ha dettato le modalità di revisione del RAV e del PTOF, anche con riferimento all'inserimento in quest'ultimo del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) e del Curricolo d'istituto per l'insegnamento trasversale di Educazione civica.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

tiene tuttavia conto della specificità del segmento dell'istruzione degli adulti. A conclusione della fase di sperimentazione e del perfezionamento degli strumenti di autovalutazione, contestualmente allo svolgimento del piano di accompagnamento, è prevista l'apertura della piattaforma per la predisposizione del RAV per i CPIA a partire dall'a.s. 2021/2022 al fine di una prima familiarizzazione, mentre il procedimento di valutazione a livello ordinamentale partirà con il nuovo triennio 2022-2025.

A marzo 2020 si è conclusa la sperimentazione nazionale sul RAV della scuola dell'infanzia, alla quale hanno preso parte più di 1700 scuole (gestita anch'essa dall'Invalsi e preceduta da una consultazione che ha coinvolto parecchi insegnanti circa le caratteristiche "qualitative" dello strumento RAV); il 15 luglio 2020 è stato presentato un Rapporto in merito, partendo dal quale il ministero ha sottolineato la necessità di "aprire una fase di riflessione e confronto con i principali interlocutori sul tema per valutare l'opportunità e le modalità con cui introdurre la scuola dell'infanzia all'interno dell'intero procedimento di valutazione delle scuole a partire dal terzo ciclo che coprirà il triennio 2022/2025"<sup>18</sup>.

È inoltre previsto l'avvio della messa graduale a sistema del Rapporto di Autovalutazione dei Centri di Formazione Professionali (RAV CFP).

Tutta la situazione fin qui descritta costituisce la necessaria premessa ad una ripresa delle attività in questo settore, che si auspica possa avvenire nel corrente anno scolastico 2021/2022, nella prospettiva di una messa a regime dell'intero processo di autovalutazione e valutazione delle istituzioni scolastiche all'interno del Sistema Nazionale di Valutazione, potenziando anche l'azione della Conferenza nazionale di coordinamento dell'SNV<sup>19</sup>. La Conferenza, nella seduta del 14 giugno 2021, ha previsto infatti che si possa avviare nel corrente anno scolastico la quarta tornata di valutazione esterna (che dovrebbe aver luogo tra gennaio e maggio 2022); essa dovrebbe interessare almeno 180 istituzioni scolastiche, fatte salve particolari condizioni di impedimento dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19. In correlazione a questa quarta tornata di visite, si rende anche necessaria l'organizzazione di un corso di formazione e training con gli esperti di profilo A e B componenti dei nuclei e con i dirigenti tecnici coordinatori dei NEV.

#### *1. 2) Valutazione dei dirigenti scolastici*

Sempre nell'ambito del SNV, la valutazione dei dirigenti scolastici, disciplinata dalla Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016, è stata condotta fino all'a.s. 2018/2019 da nuclei in molti casi presieduti e coordinati da un dirigente tecnico. Il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei dirigenti stessi nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico, ha tuttavia

---

<sup>18</sup> Nota 28 settembre 2020, n. 17377.

<sup>19</sup> La Conferenza è composta dal presidente dell'Invalsi, dal presidente dell'Indire e da un dirigente tecnico designato in rappresentanza del contingente ispettivo.





*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

evidenziato numerosi nodi critici, e di fatto non è mai andato pienamente a regime nei quattro anni trascorsi dall'emanazione della Direttiva.

In seguito all'Accordo firmato il 7 luglio 2020 con le organizzazioni sindacali, gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/21 si sono chiusi senza la valutazione dei dirigenti scolastici<sup>20</sup>.

In futuro è auspicabile l'avvio di una riflessione su una procedura che da più parti è stata ritenuta poco idonea a valorizzare l'effettivo lavoro del dirigente scolastico riconoscendone la specificità, in quanto eccessivamente incentrata sulla lettura di documenti e svolta da nuclei di valutazione che, per l'assenza di risorse adeguate, hanno operato spesso a distanza senza la possibilità di conoscere direttamente il dirigente scolastico e la realtà dell'istituzione da lui diretta.

Ci si augura infine che possa essere emanata la nuova "Direttiva per l'individuazione delle priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e dei criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione", prevista dal DPR 80/2013 con periodicità almeno triennale, dal momento che l'ultima Direttiva risale al 18 settembre 2014.

## *2.§ Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione*

L'apporto del Servizio ispettivo tecnico relativamente agli esami di Stato consiste nel coordinamento dell'attività di predisposizione delle prove d'esame conclusive del secondo ciclo di istruzione, curata dai gruppi di lavoro attivi presso la Struttura tecnica esami di Stato, nella partecipazione della suddetta Struttura tecnica alla predisposizione dei provvedimenti che regolamentano lo svolgimento degli esami stessi, nell'attività di formazione rivolta ai presidenti di commissione e ai docenti/commissari, nella vigilanza e nell'assistenza alle scuole in occasione dello svolgimento degli esami<sup>21</sup>.

Il nuovo esame di Stato ridisegnato dal decreto legislativo 62/2017 si è svolto, nella forma completa con prove scritte e orali, soltanto nell'anno scolastico 2018/2019. Il corpo ispettivo ha fornito, nel corso di tale anno scolastico, un fondamentale contributo sia all'adozione del DM 769/2018, che definisce i quadri di riferimento per le prove scritte dell'esame di Stato e

---

<sup>20</sup> Per completare il quadro, anche le verifiche ispettive ai docenti al secondo anno di formazione e prova a seguito di giudizio sfavorevole (ai sensi della L.107/2015 e del DM 850/2015) sono state per lo più svolte, negli ultimi due anni, in modalità a distanza. L'articolo 2 comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 ha disposto per l'anno scolastico 2019/20 la sostituzione delle attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, con un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione. Anche nel corrente anno scolastico 2020/21, pur in assenza di specifiche previsioni normative, non è stato possibile effettuare le attività di verifica integralmente in presenza, come di consueto.

<sup>21</sup> In conseguenza dell'emergenza pandemica formazione, vigilanza e assistenza alle commissioni sono state svolte, in occasione degli esami di Stato 2020 e 2021, prevalentemente con modalità a distanza, limitando le verifiche sul campo ai casi di stretta necessità.





*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

che è stato frutto di ampia condivisione anche con le reti di scuole, sia nella predisposizione degli esempi di prove che sono state largamente apprezzate dalla comunità professionale. Nei due anni scolastici successivi l'esame è consistito, come è noto, in un'unica prova, il colloquio. Va peraltro sottolineato che neppure nell'anno 2018/2019 le previsioni del decreto 62/2017 avevano trovato piena applicazione, dato che si era derogato (come poi anche nei due anni successivi) dai requisiti di ammissione della partecipazione alle prove Invalsi e dello svolgimento delle attività di PCTO.

Anche nei primi mesi del corrente anno scolastico, benché il ricorso alla didattica a distanza a seguito di chiusure dovute a casi di studenti positivi al virus sia un fenomeno molto più contenuto che in passato, non si può certo affermare che si sia ristabilita una condizione di piena normalità; non è stato ancora deciso, perciò, se l'esame di Stato del 2022 si svolgerà con le modalità dei due anni precedenti o se vi sarà la reintroduzione di prove scritte. In questa seconda ipotesi, si porrebbe la questione di accompagnare le istituzioni scolastiche verso il ritorno a un esame di tipo più tradizionale, tenendo conto che i lunghi periodi di didattica esclusivamente a distanza (particolarmente in alcuni territori, in cui le chiusure sono state più drastiche) sembrano aver causato una certa difficoltà per gli studenti nell'affrontare le tradizionali verifiche scritte.

Nell'ottica di un esame comprensivo di prove scritte, sarebbe necessaria, per il prossimo anno scolastico 2022/2023, la "manutenzione" di alcuni quadri di riferimento, in relazione ai quali erano state evidenziate necessità di introdurre alcune modifiche (l'attività di predisposizione delle proposte è già in fase avanzata).

Di particolare importanza sarà poi il processo di definizione dei nuovi quadri di riferimento (e quindi della nuova strutturazione delle prove) per i percorsi dell'istruzione professionale riformati ai sensi del decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, i cui esami finali di nuovo ordinamento si svolgeranno per la prima volta nell'anno scolastico 2022/2023. Infatti, l'impianto degli istituti professionali di n.o. è delineato, nel decreto istitutivo, in modo da valorizzare fortemente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la flessibilità del curriculum e il legame con il contesto d'appartenenza: a differenza di quanto avviene nei licei e negli istituti tecnici, non esistono più "discipline caratterizzanti l'indirizzo" e l'elemento unificante è costituito dalle 12 competenze comuni a tutti gli indirizzi e, per ciascun indirizzo, dai risultati di apprendimento articolati in termini di competenze comuni a tutti i percorsi. Tutto ciò impone un profondo ripensamento delle prove d'esame e dei relativi quadri di riferimento. Con decreto del Direttore generale per gli Ordinamenti è stato costituito un Gruppo di lavoro incaricato della definizione dei nuovi QdR, ai cui componenti sono state trasmesse, nel mese di ottobre, le relative Indicazioni metodologiche e operative. Il Gruppo, articolato in diversi sottogruppi per gli 11 indirizzi, sta procedendo all'elaborazione delle proposte di nuovi Quadri, che successivamente dovranno essere recepiti e diffusi, insieme alle nuove modalità organizzative dell'intera seconda prova dei nuovi professionali, con decreto del Ministro. È evidente che tutto il processo richiederà una forte azione di accompagnamento



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

rivolta agli istituti scolastici, per comprendere e gestire le nuove modalità di lavoro che comportano un impianto molto differente rispetto al passato.

Da ultimo, va messo in evidenza che negli ultimi anni si è verificata, particolarmente in alcune regioni e nell'ambito di istituzioni scolastiche paritarie, la presentazione all'esame di Stato di candidati interni che sono stati iscritti all'ultimo anno sulla base di esami di idoneità sostenuti sui precedenti quattro anni ma in assenza di titolo di studio inferiore (diploma di scuola secondaria di primo grado). Tali casi vengono ogni anno segnalati come irregolarità insanabili dai presidenti di commissione; ma i gestori e i coordinatori didattici delle scuole presso cui sono stati sostenuti gli esami di idoneità si richiamano all'articolo 46 del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 che recita: "Coloro che, nell'anno in corso, compiano i ventitré anni di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore". Benché tale disposizione non sia mai stata abrogata formalmente, essa confligge chiaramente con il vigente impianto normativo, e in particolare con le previsioni del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, che non prevede, per l'accesso agli esami di idoneità, nessuna forma di esenzione dal possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo. Per questa ragione, sarebbe opportuno chiarire che la disposizione di cui all'articolo 46 del Regio decreto è da considerarsi ormai implicitamente abrogata.

*3.§ Vigilanza e verifiche sulle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie*

Nel triennio 2016-2019, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 152 della Legge 107/2015, i dirigenti tecnici avevano partecipato alla predisposizione e all'attuazione, a livello territoriale, del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, con particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discostava in maniera significativa dal numero degli studenti frequentanti gli anni di corso iniziali e intermedi. A livello centrale aveva operato un gruppo di coordinamento che aveva definito le procedure di monitoraggio idonee ad assicurare l'uniformità dei compiti ispettivi e dei relativi protocolli operativi.

La verifica dell'operato delle scuole paritarie fa comunque parte dell'attività ordinaria dei dirigenti tecnici, e viene svolta sia a fronte di segnalazioni specifiche sia nell'ambito di monitoraggi pianificati, sulla base di protocolli regionali. Anche l'attività delle scuole non paritarie è oggetto di verifica, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali e del mantenimento di tale iscrizione. Naturalmente lo svolgimento di tali attività è stato fortemente condizionato dal numero sempre più esiguo di dirigenti tecnici in servizio, particolarmente in quei territori nei quali il numero delle istituzioni scolastiche paritarie e non



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

paritarie è elevato<sup>22</sup>. L'emergenza pandemica ha inoltre comportato, in particolare nell'anno 2020, uno svolgimento dei controlli prevalentemente incentrato sull'analisi documentale più che sulle verifiche in loco.

Tra le criticità evidenziate dai dirigenti tecnici operanti sui territori, assume particolare rilievo la segnalazione di un uso scorretto, da parte di alcuni istituti paritari, del protocollo cartaceo, nel quale vengono appositamente lasciati vuoti spazi che vengono poi riempiti a posteriori, facendo figurare inserimenti anche molto tardivi di studenti come avvenuti all'inizio o addirittura prima dell'inizio dell'anno scolastico. In tal modo, classi quinte che dalle verifiche effettuate nel mese di settembre contavano poco più di una decina di alunni lievitano fino a 30-35 unità nei mesi tra gennaio e maggio. Nel corso dell'esame di Stato 2021 sono infatti emersi diversi casi di candidati che risultavano a SIDI ancora iscritti in istituti statali, e addirittura non in classe quinta, i quali erano stati di fatto inseriti tardivamente tra i candidati interni di scuole paritarie nelle classi terminali (naturalmente le scuole dichiaravano che gli esami di idoneità di tali candidati erano stati effettuati prima dell'inizio delle lezioni).

In merito a queste problematiche, le possibili soluzioni indicate sono:

- gli istituti paritari, in quanto privati gestori di pubblici servizi, non dovrebbero operare se non con protocollo informatico; questa soluzione risolverebbe il problema, e potrebbe prevenire il verificarsi di numerose irregolarità;
- il termine per l'inserimento in anagrafe nazionale degli alunni degli istituti paritari, e particolarmente quelli delle classi terminali, dovrebbero essere perentorio (ferma restando la possibilità di registrare eventuali trasferimenti da altri istituti); il superamento di tale termine, specie nel caso di iscrizione di elevati numeri di alunni ad anno scolastico ampiamente inoltrato, dovrebbe essere oggetto di segnalazione e di verifica;
- i dati sul funzionamento degli istituti paritari dovrebbero essere trasmessi agli uffici ordinamenti degli USR (competenti anche sulle paritarie e sui relativi controlli), anziché soltanto agli ambiti territoriali (che li utilizzano esclusivamente ai fini della costituzione delle commissioni d'esame, senza possibilità di effettuare controlli).

È altrettanto evidente che occorrerebbero più ispezioni in corso d'anno sul funzionamento, per le quali purtroppo però, come già detto, i numeri degli ispettori sono insufficienti.

In relazione alle attività di verifica sulle scuole paritarie e non paritarie e, più in generale, alle attività ispettive, sarebbe auspicabile infine la creazione di una banca dati che raccolga e censisca le tipologie di casistiche affrontate; questa iniziativa consentirebbe una uniformità di soluzioni a fronte di fattispecie similari, e una miglior conoscenza delle attività svolte nei diversi territori, che al momento si realizzano in assenza di comuni linee di indirizzo.

---

<sup>22</sup> In molti casi per lo svolgimento delle attività sopra indicate si è dovuto ricorrere all'ausilio di dirigenti scolastici, spesso in quiescenza; questo personale, tuttavia, necessita di una specifica formazione per lo svolgimento del compito, per la quale non sempre sono disponibili risorse e tempi congrui.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

*4. § Quadro ordinamentale, attività delle scuole autonome e formazione dei docenti*

I dirigenti tecnici offrono supporto e consulenza alle scuole autonome innanzitutto nel miglioramento e nell'innovazione della propria offerta formativa; per ogni istituzione scolastica è fondamentale infatti comprendere il contesto sociale, culturale ed economico che la circonda ed offrire ai propri allievi una offerta formativa che sappia tenere in debito conto le esigenze del territorio. Non si può tuttavia tacere il fatto che le potenzialità propulsive dell'autonomia non sempre sono state correttamente interpretate e si sono talora tradotte, negli ultimi anni, in una offerta formativa troppo frammentata (proliferazione delle "curvature" nell'istruzione professionale di vecchio ordinamento, fenomeno superato dalla struttura della riforma messa in atto con il D. Lgs. 61/2017), e nella proposta di percorsi di studio non rispettosi dell'assetto ordinamentale. L'apertura di cosiddette "curvature" è sconfinata anche nell'istruzione liceale, dando origine ad esperimenti e a proposte il cui impianto non è assolutamente condivisibile. Si fa riferimento, ad esempio, al caso dei cosiddetti "licei del gusto"<sup>23</sup>, attivati presso tre istituti professionali del settore enogastronomico, sulla base dell'impianto ordinamentale del liceo economico sociale; un fenomeno che ha destato preoccupazione in quanto tradiva tanto l'identità dell'istruzione professionale (che si presumeva di "nobilitare" introducendo in tali istituti un percorso liceale, sentito erroneamente come percorso di rango superiore) quanto quella dell'istruzione liceale (dove si intendeva piegare il percorso del LES a finalità che gli sono del tutto estranee). Particolarmente grave è poi il fatto che si sia proposto all'utenza, in fase di orientamento, un percorso che non esiste nell'ordinamento, fantasiosamente denominato in modo da attrarre l'interesse degli studenti. La conformità delle scelte delle scuole all'ordinamento, pur nell'esercizio delle facoltà garantite dall'autonomia, e la correttezza delle informazioni fornite a studenti e famiglie sono ambiti che occorre vigilare attentamente e con continuità.

Altro esempio di gestione strumentale e discutibile dell'autonomia scolastica riguarda alcuni istituti comprensivi che, nell'utilizzare la quota di curriculum loro riservata (la cosiddetta quota di autonomia) inseriscono il potenziamento delle attività di educazione motoria e sportiva (4 ore settimanali al posto di 2). Si tratta di attività legittima, quando consentita dalla disponibilità delle risorse umane nell'organico dell'autonomia; non condivisibile, invece, è la definizione di tale scelta curriculare come "sperimentazione di scuola media ad indirizzo sportivo", denominazione fuorviante e non conforme all'impianto ordinamentale.

È inoltre necessario evidenziare che negli ultimi mesi sono pervenute agli uffici scolastici regionali e al ministero diverse richieste di sperimentazione, e in particolare richieste di

---

<sup>23</sup> In relazione agli istituti che hanno attivato questo discutibile progetto nelle regioni Piemonte, Campania e Sicilia, la Direzione ordinamenti, in raccordo con la Segreteria tecnica, è intervenuta presso gli USR per ricondurre quanto meno la denominazione ufficiale del percorso all'ordinamento vigente, e per rimuovere dai siti istituzionali informazioni fuorvianti per l'utenza.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

apertura di “nuovi” indirizzi liceali presentate da istituti che licei non sono. Su questo fenomeno, di dimensioni sempre più evidenti, si possono fare due considerazioni di fondo. Innanzitutto, la richiesta di apertura di una sperimentazione incardinata su una tipologia di istituto superiore che nell’offerta formativa della scuola non è presente “aggira” di fatto il dimensionamento regionale, e pare già solo per questo inaccettabile; entrando poi nel merito del significato che una proposta sperimentale deve avere, è del tutto illogico che una scuola formuli una proposta sperimentale relativa ad un tipo di istituto sul quale manca, nel corpo docente che dovrebbe poi realizzare la proposta, ogni pregressa esperienza; le proposte sperimentali dovrebbero fondarsi su un’ottima e ampia esperienza dell’assetto ordinamentale della tipologia di istituto cui il progetto si riferisce, che la sperimentazione intende arricchire e modificare. Anche questo è un ambito che bisognerebbe tenere sotto controllo, evitando il proliferare di indirizzi “sperimentali” privi di forti basi scientifico-didattiche.

Sempre dal punto di vista degli ordinamenti, si sottolinea che nel corrente anno scolastico si conclude il primo ciclo del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado. Nell’ottica della prosecuzione e dell’ampliamento del piano sperimentale, si segnala l’opportunità di prevedere un’azione di monitoraggio della situazione in essere nelle scuole coinvolte, per poter valutare i risultati raggiunti ed eventualmente correggere le criticità che fossero emerse.

Tra le funzioni che l’Atto di indirizzo attribuisce ai dirigenti tecnici c’è quella di raccordo tra l’Amministrazione centrale e periferica e le scuole autonome, che comporta il sostegno ai processi di implementazione dell’innovazione di sistema, sia dal punto di vista culturale e didattico, che da quello organizzativo e gestionale. A tal fine, i compiti di aggiornamento e formazione, istituzionalmente attribuiti al Servizio tecnico-ispettivo, costituiscono parte integrante e qualificante della più generale attività di supporto all’autonomia scolastica, e sono funzionali al recepimento delle innovazioni normative. Su questo piano il supporto alle istituzioni scolastiche si è svolto nel triennio di riferimento nei campi più vari, dal contrasto alla dispersione scolastica alla prevenzione dei fenomeni legati al bullismo, dalla promozione delle attività di rete alla diffusione di metodologie didattiche innovative e collaborative, con una particolare focalizzazione, negli ultimi due anni, sulla didattica digitale integrata e sull’educazione civica. In più, anche durante il periodo della pandemia il servizio ispettivo tecnico ha continuato a fornire consulenza alle scuole, prevalentemente in modalità a distanza, su tematiche di particolare attualità quali l’organizzazione della DDI e la ristrutturazione oraria sottesa allo “scaglionamento” degli studenti in presenza.

Il tema della formazione in servizio di dirigenti scolastici e docenti, di fronte a scenari in rapida evoluzione contrassegnati da un susseguirsi di novità sul piano normativo e organizzativo, si conferma dunque come assolutamente centrale; si tratta di una leva fondamentale per innalzare la qualità del sistema nazionale d’istruzione.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

*5. § Primo ciclo di istruzione*

*5.1) Certificazione delle competenze*

Con il DM 742/2017 sono stati adottati i modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. Tali modelli sono ancorati alle competenze chiave di cui alla Raccomandazione europea del 2006. È, pertanto, necessario revisionare tali modelli allineandoli con il recente aggiornamento della Raccomandazione europea del 2018, prevedendo eventualmente un'armonizzazione che coinvolga anche i modelli del secondo ciclo che, al momento, si ispirano a criteri diversi.

*5.2) Sistema integrato dalla nascita a sei anni*

Negli ultimi anni è stato avviato il Sistema integrato dalla nascita a sei anni con la predisposizione di diversi atti che rappresentano le garanzie di funzionamento della complessa *governance* (piano nazionale pluriennale del sistema integrato, ripartizione annuale del Fondo 06, predisposizione della bozza delle Linee pedagogiche). Poiché si tratta di un sistema complesso che richiede l'intervento di diversi attori, è necessario sostenerne l'implementazione, non solo sotto il profilo dei finanziamenti, ma anche attraverso un accompagnamento di tipo culturale. In questo senso l'apporto dei dirigenti tecnici, a livello centrale e regionale, può risultare fondamentale sia per la predisposizione di occasioni di informazione/formazione per gli operatori sia per la creazione di una rete di sostegno che aiuti l'interlocazione e il confronto con i soggetti istituzionali (es. rapporti con staff regionali).

*5.3) Sperimentazioni ex art.11 del DPR 275/1999*

Nel primo ciclo le sperimentazioni di progetti di innovazione ordinamentale non sono molto numerose; tuttavia, nel corso degli anni, si è riscontrato che spesso non sono sostenute da un adeguato accompagnamento, rischiando di non avere ricadute effettive. Il monitoraggio, pur previsto formalmente, spesso non viene effettuato o si risolve in una relazione finale della scuola capofila, mentre sarebbe opportuno un accompagnamento in itinere, anche con visite in loco per la verifica delle condizioni di attuazione della sperimentazione, e non solamente in fase di predisposizione del parere tecnico preventivo (situazione che, peraltro, si verifica anche in relazione a sperimentazioni attivate nel secondo ciclo).

*5.4) Le scuole "medie ad indirizzo musicale"*

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 60/2017, sarebbe auspicabile una riflessione su quelle che si definivano, ed ancora si definiscono, SMIM<sup>24</sup>, che avrebbero dovuto vedere un'evoluzione nella direzione prevista dal citato decreto e che ancora oggi rimangono invece organizzate come nel quadro ordinamentale precedente.

---

<sup>24</sup> Scuole medie a indirizzo musicale. La revisione delle SMIM andrebbe effettuata seguendo una logica di filiera, in stretto rapporto con i licei musicali, in relazione ai quali sono venute in rilievo, in questi ultimi anni, diverse criticità e istanze di modifica.





*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

*6. § Lingue straniere*

La situazione relativa all'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere nel sistema nazionale di istruzione, quale risulta dalle rilevazioni degli ispettori di settore e dalle attività di vigilanza in occasione degli esami di Stato, presenta diversi aspetti critici da porre sotto osservazione, e rende necessaria un'attenzione più marcata al miglioramento delle competenze in lingua straniera di tutti gli studenti. Sarebbe opportuno mettere in atto azioni di sistema relative alle lingue straniere, prima fra tutte la formazione continua, sia linguistica che metodologica, degli insegnanti di tutti i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia. Sono trascorsi più di vent'anni dalla proposizione del "Progetto Lingue 2000", che per l'appunto risale al 2000 e si è concluso pochi anni dopo, e nel frattempo molte sono state le novità a livello internazionale in questo ambito. Negli ultimi anni, in particolare, il Consiglio Europeo ha adottato la Raccomandazione su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue nel maggio 2019 e il Consiglio d'Europa ha pubblicato il QCER Volume Complementare nel 2020: sarebbe importante costruire nel nostro paese delle azioni per dare attuazione e applicare gli indirizzi contenuti in tali documenti.

Particolari criticità emergono in relazione alla metodologia CLIL, adottata ufficialmente dall'Italia attraverso la riforma della scuola secondaria di secondo grado nel 2010<sup>25</sup>. Di fatto, sono stati realizzati pochissimi corsi di formazione linguistica e metodologica CLIL rivolti agli insegnanti di discipline non linguistiche e le scuole raramente riescono a svolgere tale insegnamento nelle modalità previste dalla normativa, come dimostrano anche le verifiche sui documenti del consiglio di classe effettuate dai dirigenti tecnici durante lo svolgimento degli esami di Stato. Nel corrente anno scolastico è stata introdotta una relazione obbligatoria da compilare a cura dei presidenti di commissione, e i dati che ne emergono sono effettivamente allarmanti: relativamente alle informazioni presenti nel documento del consiglio di classe sulle attività realizzate in modalità CLIL, più della metà dei presidenti ha indicato la voce "mancanti" o ha lasciato vuoto il campo; alla domanda "Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono state valorizzate nel corso del colloquio?" quasi il 75% delle risposte sono "No" o campi lasciati vuoti<sup>26</sup>. Non va trascurata la difficoltà degli insegnanti di

---

<sup>25</sup> Nei decreti della riforma 2010 è previsto l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nell'ultimo anno di tutti i licei, ad eccezione del liceo linguistico, dove è previsto l'insegnamento di due discipline non linguistiche in due diverse lingue straniere a partire rispettivamente dal terzo e quarto anno. Negli Istituti Tecnici, è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo.

<sup>26</sup> Si precisa che le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. Quest'anno, con commissioni formate tutte da docenti interni, la probabilità che il docente della disciplina CLIL facesse parte della sottocommissione era ovviamente molto maggiore, e, ciò nonostante, il dato che emerge è quello di una assoluta prevalenza di colloqui in cui la disciplina CLIL non è stata coinvolta.





*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Segreteria tecnica servizio ispettivo*

raggiungere un livello di competenza linguistica tale da consentire loro di insegnare la disciplina attraverso la lingua straniera. In alternativa o in aggiunta al potenziamento della formazione linguistica, si potrebbe prendere in considerazione una revisione della normativa.

Infine, sarebbe opportuno provvedere all'emanazione del regolamento relativo alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo, previsto dall'articolo 3 del DPR 89/2010, di cui è già stata redatta una bozza.

La Coordinatrice nazionale del Servizio ispettivo

Flaminia Giorda

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93